

STUDIO OGGI

Polizza modulare per lo studio professionale



ANTONVENETA
ASSICURAZIONI

Antonveneta Assicurazioni S.p.A.
Via Venezia, 1
30137 Venezia - Italia
Tel. 041 2611111
Fax 041 2611122

Capitale sociale interamente
versato di 10.000.000.000
Sede Legale: Venezia, Italia
Rapp. Legale: S.p.A.
n. 10079420271
C.A.B. n. 02620000000

Impresa assicurativa autorizzata
dalla Consob con decreto
del Ministero delle Finanze
del 22/05/1997 n. 10079420271
R.I. n. 02620000000

GRUPPO
ANTONVENETA
ASSICURAZIONI

Indice

Definizioni	Pag.	2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	»	3
Norme comuni alla Sezione «A» Incendio e danni ai beni e alla Sezione «B» Furto, rapina e rischi complementari	»	4
Sezione «A» - Incendio e danni ai beni	»	5
Sezione «B» - Furto, rapina e rischi complementari	»	7
Sezione «C» - Vetri e cristalli	»	8
Sezione «D» - Responsabilità civile	»	8
Condizioni specifiche	»	11
Garanzie aggiuntive	»	15

Definizioni

Nel testo che segue, si intendono:

- per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
- per CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per IMPRESA: la Antonveneta Assicurazioni S.p.A.;
- per PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
- per RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per INDENNIZZO (risarcimento): la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.
- per FRANCHIGIA: la parte del danno espressa in importo fisso, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;
- per SCOPERTO: la parte percentuale del danno risarcibile, con eventuali minimo e/o massimo, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;
- per MASSIMO RISARCIMENTO ANNUO: massimo risarcimento per uno o più sinistri che si verifichino nella medesima annualità.

Definizioni relative alla Sezione «A» Incendio e Danni ai Beni

- 1) **Incendio** - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- 2) **Esplosione** - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- 3) **Scoppio** - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.
- 4) **Fabbricato** - L'intera costruzione edile ovvero la porzione, occupata dall'Assicurato, adibita all'uso di ufficio e/o studio professionale ed annessa abitazione privata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, ma esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive o per giochi, strade private) purché realizzate nel fabbricato stesso o nell'area di proprietà ad esso adiacente e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes.
- 5) **Contenuto:**
 - a) Mobilio ed arredamento, anche d'antiquariato, macchinario ed attrezzature d'ufficio, strumenti ed apparecchi scientifici o professionali, impianti di allarme e di climatizzazione, armadi di sicurezza e corazzati, casseforti, oggetti di argenteria, cancelleria e registri, radiotelevisori e quanto altro inerente all'attività

esercitata. Sono inoltre compresi con il limite di indennizzo per singolo oggetto previsto in polizza, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte;

- b) denaro, cartevalori, titoli di credito (con esclusione di effetti cambiari, gioielli, preziosi e simili), con il limite del 30% del capitale assicurato e con il massimo di risarcimento per sinistro previsto in polizza;
 - c) effetti personali dell'Assicurato e dei dipendenti, con esclusione di valori, preziosi, veicoli a motore iscritti al P.R.A.;
 - d) archivi, microfilm, documenti in genere, schede, dischi e nastri per macchine elettroniche, campionari, modelli e stampi.
- 6) **Valore a nuovo** - Spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato, nel momento del sinistro, escluso il solo valore dell'area.
 - 7) **Costo di rimpiazzo** - La spesa necessaria per sostituire, al momento del sinistro, le cose assicurate con altre eguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse quelle fuori uso e in condizioni d'inservibilità), o riparare quelle danneggiate.

Definizioni relative alla Sezione «B» Furto, Rapina e Rischi complementari

- 8) **Furto** - Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- 9) **Rapina** - Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa.
- 10) **Contenuto**, quanto previsto dalle definizioni «mobilio ed attrezzatura d'ufficio», «enti pregiati», «macchine d'ufficio», «valori» e «archivi», con i seguenti limiti d'indennizzo:
 - a) dell'importo previsto in polizza, per singolo oggetto, relativamente a: tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria;
 - b) 2% della somma assicurata per valori;
 - c) 10% della somma assicurata per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti in genere, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti, per legge, a terzi.
- 11) **Mobilio e attrezzatura d'ufficio** - Mobilio ed arredamento, anche d'antiquariato, attrezzatura in genere per ufficio, oggetti di cancelleria, registri, stampati, impianti d'allarme e di climatizzazione, armadi di sicurezza, corazzati, casseforti (esclusi i relativi contenuti), oggetti di argenteria, nonché gli effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti e quant'altro inerente l'attività esercitata, esclusi: veicoli iscritti al P.R.A., enti di cui alle definizioni 12-13-14-15 che seguono.
- 12) **Enti pregiati** - Tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte con il limite di indennizzo per singolo oggetto, previsto in polizza.
- 13) **Macchine d'ufficio** - Macchine da scrivere, da calcolo, duplicatrici, fotocopiatrici, telescriventi ed ogni altra macchina d'ufficio, compresi gli strumenti ed apparecchi scientifici o professionali nonché le apparecchiature elettroniche e relativi accessori.
- 14) **Valori** - Denaro, cartevalori, titoli di credito in genere (con esclusione di effetti cambiari, gioielli, preziosi e simili).

15) **Archivi** - Archivi, microfilm, documenti in genere, schede, dischi e nastri per macchine elettroniche.

16) **Mezzi di custodia** - Per tali si intendono:

- Cassaforte murata: cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo di parete;
- Cassaforte non murata: mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti con peso inferiore a 200 Kg. devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

17) **Valore intero** - Forma di garanzia che copre la totalità delle cose assicurate; qualora in caso di sinistro si accertasse un capitale superiore a quello assicurato, si risarcisce il danno secondo il disposto dell'art. 1907 del Cod. Civ.

18) **Primo rischio assoluto** - Forma di garanzia per cui il danno viene risarcito fino alla concorrenza del capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ.

Definizioni relative alla Sezione «D» Responsabilità Civile

19) **Sinistro** - La richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali o di danni corporali e materiali per i quali è prestata l'assicurazione.

19) **Perdite patrimoniali** - Il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose.

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 1 - Delimitazione territoriale

L'Impresa presta le garanzie di cui alla Sezione richiamata nella polizza, limitatamente ai danni che si verificano nel territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino con riguardo:

- a) al fabbricato dove si svolge l'attività dichiarata;
- b) al contenuto.

L'assicurazione di cui alla Sezione «D» - Responsabilità Civile - vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Europa, con esclusione dei paesi già facenti parte dell'ex U.R.S.S.

Art. 2 - Rischi esclusi

L'Impresa non risarcisce i danni:

- a) causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezione e simili;

b) conseguenti all'impiego dell'energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività;

c) causati da qualsivoglia movimento del terreno, comprese eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe;

d) all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte od omissioni - Altre assicurazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, parziale o totale, del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del Cod. Civ.), salvo quanto previsto dall'art. 18.

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni il Contraente e/o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4 - Adempimenti in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti dalla legge - di dare immediato avviso all'Assicuratore che disporrà l'intervento del perito nel più breve tempo possibile, e di adoprarsi per prevenire o diminuire i danni - nonché le conseguenze dell'inadempimento (artt. 1913, 1914, 1915 del Codice Civile), l'Assicurato o il Contraente dovrà in particolare, limitatamente ai sinistri che colpiscono le garanzie Incendio, Furto, Rapina o conseguenti ad Eventi Socio-politici, effettuare formale denuncia all'Autorità competente, inviandone copia all'Impresa.

L'Assicurato dovrà inoltre e per il tempo necessario all'esaurimento delle indagini e verifiche:

- mettere a disposizione dell'Impresa i locali nonché ogni documentazione atta alle operazioni peritali;
- conservare e custodire, senza diritto a compensi o indennità, le tracce, gli indizi e quanto residuo dal sinistro;
- fornire un elenco dettagliato delle cose trafugate, distrutte o danneggiate con riferimento alle quantità, qualità e valore, astenendosi dal rimuovere i beni rimasti illesi o danneggiati.

Art. 5 - Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo cia-

scuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata ai Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora a recedere sia il Contraente, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

Art. 6 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 7 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

Art. 8 - Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno pariteticamente suddivise.

Art. 9 - Clausola di indicizzazione

Tutti gli importi monetari, con esclusione delle franchigie, relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all'indice dei «prezzi al consumo» per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello del febbraio dell'anno in corso per le polizze con decorrenza nel 2° semestre e dell'anno precedente per polizze con decorrenza nel 1° semestre.

Pertanto alla scadenza di ogni rata, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale o a quello dell'adeguamento attuato l'anno precedente, gli importi monetari verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà rilasciata al Contraente e/o all'Assicurato l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno 5 mesi la scadenza della rata annua.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare del 100% gli importi inizialmente stabiliti, l'Impresa bloccherà l'aggiornamento delle polizze, fissando detti importi al livello che avevano all'ultima scadenza.

La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente nella «Polizza».

Norme comuni alle Sezioni «A» Incendio e Danni ai beni e «B» Furto, rapina e rischi complementari

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo - Anticipo indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo il caso in cui sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato o del Contraente relativo al sinistro e sino alla conclusione del procedimento stesso.

Per sinistri con danno di ammontare prevedibilmente superiore all'importo previsto in polizza, l'Assicurato avrà diritto ad ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo che risulti dovuto in base agli elementi acquisiti al momento della richiesta, a condizione che non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia.

La corresponsione dell'acconto potrà avvenire decorsi, rispettivamente, almeno 60 giorni dalla denuncia del sinistro e 30 giorni dalla richiesta d'indennizzo, restando comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

Art. 11 - Limite massimo di indennizzo

Fermo quanto previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ. e art. 16, punto 5) ed art 19, punto 7), che danno luogo a specifici indennizzi aggiuntivi, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare, per ciascun sinistro, una somma complessivamente superiore ai capitali assicurati, partita per partita, nell'ambito della Sezione interessata dal sinistro;

Art. 12 - Assicurazione per Conto di chi spetta

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dall'Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione attribuite al solo Contraente.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno

Se le Parti non si accordano direttamente o in ogni caso qualora una di esse dovesse richiederlo, ciascuna nominerà a proprie spese, salvo quanto previsto dagli artt. 16/e e 19/1, un perito con l'incarico di procedere alla stima del danno secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

Se fra i periti delle Parti si manifestassero divergenze, essi concorderanno la nomina di un terzo perito; in difetto di accordo ciascuno potrà richiederne la designazione al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è il domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato.

Il collegio peritale così costituito procederà alla stima del danno anche a maggioranza, vincolando entrambe le Parti, salva unicamente l'impugnazione per dolo o per rettificazione di errori materiali e di calcolo. Spese ed onorario del terzo perito saranno a carico di entrambe le Parti in quote eguali. I periti dovranno in ogni caso procedere anche alla descrizione delle cause e circostanze del sinistro, nonché alla verifica della corrispondenza del rischio effettivo con le dichiarazioni contrattuali e dell'adempimento degli obblighi gravanti sul Contraente e/o sull'Assicurato in caso di sinistro; le conclusioni peritali costituiranno piena prova delle circostanze accertate.

Art. 14 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che il «fabbricato» assicurato aveva al momento del sinistro è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate comprese maggiori spese per risanamento sismico e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per il «contenuto», essendo la prestazione a «costo di rimpiazzo», si valuterà la spesa necessaria per sostituire le cose assicurate con altre uguali oppure equivalenti per uso e qualità o per riparare quelle danneggiate deducendo infine il valore dei residui. Per oggetti o mobili d'antiquariato, capi di vestiario, biancheria personale, oggetti fuori uso o inservibili, la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro, tenuto conto del grado

di vetustà, stato di conservazione, dell'uso e di ogni altra circostanza influente.

Per gli enti di cui alle Definizioni 5/d e 15 verrà valutato il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose medesime (costo del materiale e della manodopera compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie per il trasporto) escluso qualsiasi riferimento a valori d'affezione, artistici o scientifici; per essi la garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Cod. Civ.

Relativamente alla garanzia «furto, rapina e rischi complementari» l'ammontare del danno viene stabilito in base alla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

Art. 15 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale

Salvo quanto previsto dai successivi commi, se dalle stime effettuate a norma dell'articolo precedente risultasse che i valori di uno o più partite, ciascuna separatamente considerata, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente garantite, l'Assicurato sopporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale sia risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Relativamente alla garanzia «Incendio e Danni ai beni», l'Impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta regola proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 20%.

Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per le singole partite, fermo quanto previsto dall'art. 11.

Ove il sinistro venga liquidato essendosi applicata la regola proporzionale, il Contraente e/o l'Assicurato dovrà integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura.

Sezione «A» Incendio e danni ai beni

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza, alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti) previste in polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, ovvero dolo o colpa grave delle persone di cui gli stes-

si debbano rispondere, ferma l'esclusione in caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato, ovvero trattandosi di società, dei Soci illimitatamente responsabili o degli amministratori nonché del coniuge, dei parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado, in conseguenza di:

1) a) incendio, fulmine, esplosione e scoppio anche esterni (con esclusione di quelli cagionati da ordigni esplosivi).

L'Impresa risarcisce altresì - sempre che siano conseguenti ad uno degli eventi sopra elencati che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti nell'ambito di mt. 20 da esse - i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- da sviluppo di fumi, gas o vapori;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

b) urto di autoveicoli in transito sulla pubblica via (con esclusione di quelli di proprietà dell'Assicurato), caduta di aeromobili o cose da essi trasportate (esclusi esplosivi), onda sonora causata dal superamento del muro del suono;

c) interventi eseguiti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;

d) fuoriuscita di fumo per guasto improvviso e accidentale degli impianti di produzione di calore pertinenti al «fabbricato» (purché correttamente eseguiti ed in buono stato di manutenzione);

e) le spese sostenute dall'Assicurato per l'attività prestata dal perito di fiducia con il massimo previsto in polizza, salvo quanto eventualmente assicurato in aumento come da specifica partita di polizza;

f) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza nonché quelle che si rendessero necessarie per la rimozione ed il ricollocamento del macchinario, attrezzatura ed arredo non danneggiati allo scopo di ripristinare i locali, in misura non superiore al decimo del risarcimento dovuto per i danni diretti salvo quanto eventualmente assicurato in aumento come da specifica partita di polizza;

g) la perdita delle pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o di proprietà dell'Assicurato, rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino e comunque non superiore ad un anno. L'indennizzo relativo non potrà superare il 10% del valore assicurato per il fabbricato;

I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Salvo espressa esclusione in polizza, l'Impresa risarcisce ancora i danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati, in dipendenza di:

2) fuoriuscita di acqua condotta per rottura accidentale degli impianti idrici, di riscaldamento e igienici del fabbricato (purché correttamente eseguiti e in buono stato di manutenzione);

3) atti vandalici ed eventi socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio) compiuti da dipendenti o da terzi estranei;

4) conseguenti ad uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria;

5) i danni indiretti relativi alla forzosa interruzione dell'attività dichiarata e le altre spese conseguenti al sinistro in dipendenza degli eventi elencati nella presente Sezione (esclusi i punti 1/e), 1/f) e 2) nella misura del 15% del risarcimento dovuto per danni diretti, calcolato partita per partita.

Art. 17 - Esclusioni specifiche

Ferme le esclusioni di cui all'art. 2, l'assicurazione non comprende i danni:

- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale;
- ad affreschi o statue che abbiano valore artistico;
- da smarrimento o furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia della presente Sezione;
- da fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, sempreché non risulti prestata la garanzia «Fenomeno Elettrico»;
- con riguardo alla garanzia «Fuoriuscita d'acqua condotta» i danni derivanti da gelo, acqua piovana, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgiti e rottura di fognature e tutte le spese relative alla ricerca del guasto ed alla sua riparazione sempreché non risulti prestata la garanzia «Spese per la ricerca e riparazione del guasto»;
- con riguardo alla garanzia «Eventi socio-politici» i danni derivanti da occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre cinque giorni consecutivi;
- qualora la garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici non risulti prestata, i danni avvenuti in conseguenza dei medesimi, anche se concretatisi in incendio, scoppio, esplosione e rottura di cristalli;
- con riguardo alla garanzia uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, i danni da bagnamento all'interno del «fabbricato», quando non arrecati attraverso breccie o lesioni provocate al fabbricato o ai serramenti dalla violenza degli eventi. Restano altresì esclusi i danni derivanti da rottura o rigurgiti dei sistemi di scarico, da neve, nonché quelli subiti da lucernari e dalle installazioni esterne quali antenne, cancelli, serramenti, camini, insegne, tettoie e/o fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto, enti all'aperto;
- con riguardo alla garanzia «perdita pigioni o mancato godimento del fabbricato» i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;

Art. 18 - Buona fede

Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente, non pregiudicano il diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che ciò sia avvenuto in buona fede.

Il Contraente e/o l'Assicurato avranno tuttavia l'obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Sezione «B» Furto, rapina e rischi complementari

Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti) previste in polizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto dall'esterno nei locali contenenti le cose assicurate:

- 1) a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; (non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento);
b) per via diversa da quella destinata al transito ordinario purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere valicati se non con mezzi artificiosi o con particolare agilità personale;
c) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta mentre i locali erano chiusi.

Sono altresì compresi i guasti causati alle cose assicurate nell'esecuzione o tentativo di furto, nonché le spese per onorari del perito fiduciario dell'Assicurato.

Salvo eventuali esclusioni, esplicitamente risultanti in polizza, le garanzie devono intendersi estese ai seguenti eventi:

- 2) Guasti cagionati dai ladri al fabbricato, compresi gli infissi, al fine di rendere possibile o agevolare la commissione del furto.

La presente garanzia si intende prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ. e di eventuali scoperti e/o franchigie, fino alla concorrenza dell'importo previsto in polizza, salvo quanto eventualmente assicurato in aumento con specifica partita di polizza.

- 3) Atti vandalici che danneggino le cose assicurate da parte degli autori del furto o rapina, fino alla concorrenza del capitale assicurato alla partita «mobiliario ed attrezzature d'ufficio» o «contenuto».

- 4) Eventi socio-politici (scioperi, sommosse e tumulti, terrorismo). L'Impresa indennizza - con lo scoperto previsto in polizza, escludendosi per tale garanzia l'applicazione di ogni ulteriore scoperto o franchigia previsti dal contratto - fino alla concorrenza del 50% del capitale assicurato alla partita «mobiliario ed attrezzature d'ufficio» o «contenuto» - i danni conseguenti a furto o rapina delle cose assicurate verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo.
- 5) Rapina - anche se iniziata all'esterno - avvenuta nel fabbricato, compresi i guasti causati al fabbricato stesso o al contenuto dall'autore della rapina.
- 6) Trasporto valori (fino a concorrenza, per singolo sinistro del 10% della somma assicurata alla partita «contenuto» o «valori» con il massimo previsto in polizza, salvo quanto eventualmente assicurato in aumento con specifica partita di polizza) senza applicazione, in caso di sinistro, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ.

L'indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di uno scoperto del 20%, escludendosi per tale garanzia l'applicazione di altri scoperti o franchigie previsti dal contratto.

Sono compresi la rapina ed il furto commessi nei confronti dell'Assicurato ovvero dei suoi familiari o di dipendenti di fiducia addetti all'attività mentre, fuori dai locali indicati in polizza, trasportino i valori dal domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa. La garanzia furto è in tal caso operante esclusivamente:

- in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - se compiuto con destrezza, allorché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori medesimi;
 - se compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi.
- 7) I danni indiretti conseguenti a forzosa interruzione dell'attività dichiarata e le altre spese conseguenti al sinistro. Limitatamente all'ipotesi di furto, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato un supplemento d'indennizzo pari al 15% del risarcimento dovuto per i danni diretti, calcolato partita per partita.

Art. 20 - Scoperti

Qualora il sinistro furto si verifichi in presenza di mezzi di chiusura difformi da quanto previsto dalla dichiarazione 2/e-f di polizza, si applicherà all'indennizzo uno scoperto del 20% che non potrà essere assicurato altrove.

Qualora il furto non sia stato perpetrato violando tali mezzi difformi, la garanzia sarà integralmente operante.

Art 21 - Esclusioni specifiche

Ferme restando le esclusioni menzionate all'art. 2, l'assicurazione non comprende i danni:

- causati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, di persone di cui debba rispondere, con lui coabitanti o che occupino i locali contenenti le cose assicurate o quelli comunicanti, ivi compresi i dipendenti di tali persone, nonché da dolo o colpa grave di

- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- conseguenti a smarrimento o furto avvenuto in occasione di incendio, esplosione e/o scoppio, ovvero di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria;
 - nonché, salvo quanto previsto dall'art. 19, conseguenti ad eventi socio-politici;
 - da incendio, esplosione e scoppio causati dall'autore del furto o rapina;
 - con riguardo alla garanzia Furto, i danni verificatisi quando non siano presenti od operanti i prescritti mezzi di protezione e chiusura.
 - verificatisi in locali incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; l'assicurazione cessa di avere ogni effetto dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.
- Per i valori, se assicurati, l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 dell'ottavo giorno.
- indiretti da mancato godimento od uso, perdita di profitto, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 22 - Recupero delle cose rubate

In caso di recupero delle cose rubate e/o rapinate, il Contraente e/o l'Assicurato devono informare immediatamente l'Impresa.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha integralmente risarcito il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo d'indennità per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennità riscossa per le stesse, o di farle vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale.

Per le cose rubate e/o rapinate, che siano recuperate prima del pagamento dell'indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 23 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - Reintegro

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nelle forma a primo rischio relativo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Su richiesta del Contraente, e previo esplicito consenso dell'Impresa, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

Sezione «C» Vetri e cristalli

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura - purché integre alla data di entrata in vigore della garanzia - le lastre di cristallo verticali, specchi e vetri, anche con iscrizioni e decorazioni, e le insegne, queste ultime anche se collocate in altri luoghi che non siano i locali assicurati, contro i danni materiali e diretti da rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, o a fatto involontario dell'Assicurato stesso o delle persone componenti il nucleo familiare. Sono compresi i danni verificatisi in conseguenza di dimostrazioni, scioperi, serrate o tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, furto o tentativo di furto, nonché le spese per la rimozione e posa in opera delle lastre senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Cod. Civ.

Art 25 - Esclusioni specifiche

Ferme le esclusioni di cui all'art. 2, l'assicurazione non copre i danni:

- avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi e delle lastre, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici, riparazioni e/o lavori estranei all'attività dell'Assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
- determinati da vizio di costruzione o difetto d'installazione;

Sezione «D» Responsabilità civile

Settore A - Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi

Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per:

- A) la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i clienti) per morte, per lesioni personali e per danni materiali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature

ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori, sostituti di concetto e da dipendenti in genere;

B) quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124, e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni permanenti dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'Impresa riconosce altresì ai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'Assicurazione obbligatoria INAIL la qualifica di terzi, qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di un infortunio in occasione di servizio per fatto imputabile alla responsabilità civile dell'Assicurato.

Sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato, i prestatori di lavoro temporaneo, utilizzati ai sensi della legge 24/06/1997, n. 196, nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

C) La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Cod. Civ. per morte, per lesioni e per danni materiali cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che:

- i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile auto-veicoli;
- il dipendente-conduttore sia munito di regolare e valida patente di guida.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

Art. 27 - Limiti di indennizzo

L'assicurazione di cui all'art. 26 è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al massimale indicato in

polizza per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Settore B - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

Art. 28 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché dei praticanti.

Art. 29 - Limiti di indennizzo

L'assicurazione di cui all'art. 28 è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto previsto in polizza.

Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Norme comuni ai settori A e B

Art. 30 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale per:

- a) i danni da furto e quelli a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) i danni da lavori che non siano di ordinaria manutenzione ed eseguiti in economia nei locali occupati dall'Assicurato:

- c) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, furto, rapina o incendio di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione di bilanci delle Società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136);
- e) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione di società od enti;
- f) le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private e/o a ritardi nel pagamento dei relativi premi.

Art. 31 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso di periodo di efficacia dell'assicurazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 Cod. Civ., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto.

Art. 32 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto nell'art. 26 lettera B).

Art. 33 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legati

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati; non risponde di multe o ammende né delle spese processuali anticipate dallo Stato nel corso del procedimento penale (art.535 C.P.P.).

Art. 34 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni (retribuzioni lorde imponibili ai tini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori e compensi erogati a lavoratori parasubordinati nonché prestazioni di lavoro temporaneo);
- del volume di affari;
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Condizioni specifiche

(che integrano le «Norme che regolano l'Assicurazione» - in seguito denominate «Norme» - quando essa sia riferita ad uno dei rischi professionali sottoindicati)

1) Odontotecnici

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

- A) A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 28 delle «Norme», l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale di odontotecnico svolta nei termini delle leggi che la regolano.
- B) L'assicurazione vale anche per i danni (morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose) subiti dagli utilizzatori finali delle protesi dentarie per difetto delle stesse, purché verificatisi e denunciati entro un anno dalla loro applicazione.
- C) L'assicurazione comprende altresì, fermo il massimale di polizza e con il massimo risarcimento annuo previsto in polizza, le spese necessarie per il rimpiazzo delle protesi dentarie, compreso il loro controvalore, rese necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta per ogni sinistro pari all'importo previsto in polizza.

1.2 - Limitazione temporale della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 31 delle «Norme» l'assicurazione di cui ai precedenti punti B) e C) vale a condizione che le protesi dentarie siano state applicate durante il periodo di validità dell'assicurazione e per i sinistri verificatisi nello stesso periodo.

1.3 - Limiti di indennizzo

In deroga a quanto disposto dall'art. 29 delle «Norme» l'assicurazione è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza applicazione di scoperti.

2) Medici - Chirurghi - Levatrici - Infermieri - Veterinari

2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 28 delle «Norme», l'Impresa si obbliga a tenere indenne

l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante:

- dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai radiologi, per scopi terapeutici;
- dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;
- dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione non preveda l'esercizio della chirurgia.

2.2 - Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni a strumentazioni e macchinari, utilizzati nell'esercizio della professione che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Sono esclusi, salvo patto speciale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici ed i danni conseguenti all'implantologia.

Sono altresì esclusi nei confronti dei dipendenti (art. 26 punto B delle «Norme»), i danni conseguenti all'impiego dell'energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività.

2.3 - Limitazione temporale della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 31 delle «Norme» l'assicurazione vale per le denunce di sinistro riferite a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto.

2.4 - Limiti di indennizzo

In deroga a quanto disposto dall'art. 29 delle «Norme» l'assicurazione è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza applicazione di scoperti.

Condizioni aggiuntive

(operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)

- A) Danni estetici e fisionomici per chirurghi non esercenti la chirurgia estetica

Premesso che l'Assicurato dichiara di non esercitare la chirurgia estetica, a deroga di quanto stabilito al punto

2.2, sono compresi i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici di altro tipo, compresi quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici post operatorie.

B) Danni estetici e fisionomici per chirurghi esercenti la chirurgia estetica

Premesso che l'Assicurato dichiara di esercitare la chirurgia estetica, a deroga di quanto stabilito al punto 2.2 sono compresi nell'assicurazione i danni estetici e fisionomici, purché determinati da errore tecnico nell'intervento con esclusione dalla garanzia delle pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

Per tale tipo di danni rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro, lo scoperto previsto in polizza.

C) Implantologia

A parziale deroga di quanto stabilito al punto 2.2 la garanzia comprende i danni di cui debba rispondere l'odontoiatra conseguenti ad interventi di implantologia.

Per tale tipo di danni rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro lo scoperto previsto in polizza.

D) Detenzione ed uso di apparecchi per la Roentgenterapia

A parziale deroga di quanto stabilito dal punto 2.1 la garanzia comprende i danni derivanti dall'uso di apparecchi per la roentgenterapia.

3 - Notai

3.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione di cui all'art. 28 delle «Norme», è prestata per l'esercizio della funzione notarile, intesa come pubblica, nonché per l'espletamento di tutte le attività accessorie, preliminari o strumentali alla funzione stessa e ad essa collegate.

La garanzia vale altresì per la responsabilità civile del coadiutore nominato ai sensi della legge notarile.

Condizioni aggiuntive

(operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)

- A) Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi allo svolgimento del servizio cambiario.
- B) A parziale deroga dell'art. 28 lettera b) delle «Norme» sono escluse dall'assicurazione le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende.

4 - Progettisti e Direttori dei lavori

Si intende:

- per «Progettista»: il singolo libero professionista regolarmente abilitato che individualmente o insieme ad altri professionisti predispone un progetto relativo a costruzioni rurali, industriali, civili;
- per «Direttore dei lavori»: il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.

4.1 - Oggetto dell'assicurazione

- A) A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 28 delle «Norme» L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano.
- B) L'assicurazione, ferme le esclusioni di cui all'art. 30 delle «Norme», vale altresì per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso il committente, nello svolgimento di tutte le attività previste dalla tariffa professionale svolte nei termini delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano.

4.2 - Limiti di indennizzo

- A) L'assicurazione di cui al sopraindicato punto 4.1 lett. A è prestata entro il limite dei massimali stabiliti in polizza per sinistro, che rappresenta il massimo risarcimento annuo.
Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto previsto in polizza.
- B) L'assicurazione di cui al sopraindicato punto 4.1 lett. B è prestata, fermo il massimale di polizza, fino a concorrenza di un importo pari a 1/4 del citato massimo risarcimento annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi nello stesso periodo e con lo scoperto a carico dell'Assicurato, previsto in polizza.

Se l'Assicurato stipula altre polizze che coprano gli importi degli scoperti sopra previsti alle lettere A e/o B la garanzia di cui alla presente polizza cessa di operare a partire dal giorno di efficacia della nuova polizza.

4.3 - Inizio e termine della garanzia

Salvo diversa disciplina prevista dalle condizioni aggiuntive afferenti all'assicurazione di cui al punto 4.1 lett. A, l'assicurazione di cui al punto 4.1 lett. B vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

4.4 - Persone non considerate terzi

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 32 delle «Norme», non sono altresì considerati terzi:

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) dell'art. 32 delle «Norme».

4.5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale:

- a) se, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;
- b) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- c) per i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori;
- d) per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- e) per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, nonché a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate su mezzi sotto carico e scarico;
- f) per i danni e le perdite patrimoniali da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- h) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- i) per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- l) per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- m) per i danni e le perdite patrimoniali derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino da effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- n) per i danni arrecati dalle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza.
- o) per i danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Relativamente alla costruzione di stabilimenti industriali, la garanzia non vale per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente alla progettazione o direzione dei lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi all'attività industriale svolgentesi nello stabilimento stesso.

4.6 - Ultimazione delle opere

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia ancora in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

4.7 - Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.

Condizioni aggiuntive

(operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)

A) Danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, escluso il danno alle opere in costruzione, sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori

L'assicurazione di cui al punto 4.1 lettera A, è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dall'Assicurato (vedi punto 4.6).

B) Danni verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo la loro ultimazione escluso il danno alle opere in costruzione sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori

L'assicurazione di cui al punto 4.1 lettera A, è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sia durante l'esecuzione di ciascuna opera, sia entro 10 anni dalla data di sua ultimazione (vedi punto 4.6).

C) Danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori compreso il danno alle opere in costruzione, sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori

L'assicurazione di cui al punto 4.1 lettera A, è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dall'Assicurato (vedi punto 4.6).

D) Danni verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo la loro ultimazione compreso il danno alle opere in costruzione, sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori

L'assicurazione di cui al punto 4.1 lettera A è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sia durante l'esecuzione dei lavori di ciascuna opera sia entro 10 anni dalla data di sua ultimazione (vedi punto 4.6).

E) Interruzione di attività

In deroga al disposto del punto 4.5 lettera d) l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa specifica estensione di garanzia è prestata comunque con un sotto-limite pari al 10% del massimale stesso per sinistro e per anno assicurativo.

Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto previsto in polizza.

Norme Comuni aile Condizioni Aggiuntive C e D

Danno alle opere

Limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori, la garanzia, a parziale deroga del punto 4.5 lettera c), è estesa ai danni alle opere in costruzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse.

Ferma ogni altra «Norma» si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Impresa.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, si applica il disposto dell'art. 8 delle «Norme».

Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori

A parziale deroga del punto 4.5 lettera e), l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori di proprietà di terzi, purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

5) Consulenti del lavoro

L'assicurazione di cui all'art. 28 delle «Norme» è prestata per l'esercizio della libera professione di Consulente del

Lavoro in quanto iscritto nell'apposito Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

6) Dottori commercialisti - Ragionieri - Periti commerciali

6.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione di cui all'art. 28 delle «Norme», è prestata per l'esercizio della libera professione di Dottore commercialista, Ragioniere o Perito commerciale, iscritto al relativo Ordine o Collegio e svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge con esclusione dell'attività prevista e disciplinata dalla legge n. 413 del 30 dicembre 1991. A parziale modifica di quanto riportato dall'art. 30 lettera e), la garanzia vale inoltre per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di sindaco di Società od altri Enti.

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti.

Condizioni aggiuntive

(operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)

- A) A parziale deroga dell'art. 28 lettera b) delle «Norme» sono escluse dall'assicurazione le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende.
- B) A parziale deroga di quanto riportato del punto 6.1 l'assicurazione non vale per i danni derivanti dall'esercizio delle funzioni di sindaco di Società od altri Enti.

7) Avvocati - Procuratori legali

7.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione di cui all'art. 28 delle «Norme» è prestata per l'esercizio della libera professione di Avvocato e/o Procuratore legale e/o Patrocinatore iscritto nell'Albo del relativo Ordine professionale.

La garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto dei sostituti d'udienza purché Procuratori legali (o praticanti per giudizi di Pretura), nonché da fatto dei professionisti delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile.

7.2 - Esclusioni

Fermo quanto previsto dagli artt. 30 e 32 delle «Norme», la garanzia non è operante per le perdite patrimoniali conseguenti all'attività dei collaboratori dell'Assicurato

svolta in proprio dagli stessi né per quella dei collaboratori non facenti parte dello studio.

Condizioni aggiuntive

(operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)

A parziale deroga dell'art. 28 lettera b) delle «Norme» sono escluse dall'assicurazione le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende.

8) Amministratori di stabili condominiali

L'assicurazione di cui all'art. 28 delle «Norme» è prestata per l'esercizio della libera professione di Amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dagli artt. 1130 C.C. e seguenti.

9) Servizi di informatica

9.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione di cui all'art. 28 delle «Norme» è prestata per l'attività di concezione e produzione di programmi e/o l'acquisizione ed elaborazione di dati a mezzo di sistemi elettronici, compresi installazione, funzionamento ed assistenza del sistema software.

A parziale deroga dell'art. 28 lettera a) delle «Norme», l'assicurazione comprende altresì i danni conseguenti a:

- divulgazione di informazioni relative a terzi -siano essi clienti od estranei - per fatto, anche doloso, dei dipendenti;
- perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivante da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni; questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato, si impegni a conservare e a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, programmazione ed elaborazione.

9.2 - Esclusioni

Fermo quanto previsto dall'art. 32 delle «Norme», non sono considerate terzi le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. nella formulazione di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Fermo quanto previsto dall'art. 30 delle «Norme», l'assicurazione non vale:

- per le attività di programmazione ed elaborazione di dati, finalizzate al servizio bancario;

- per i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere, che siano diretta conseguenza di lavori per cui è prestata l'assicurazione;
- per richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- per il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione di dati;
- per le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati;
- per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Garanzie aggiuntive

(operanti in quanto espressamente richiamate sul frontespizio della polizza, entro i limiti ed alle condizioni ivi indicati e purché sia stato pagato il relativo premio, restando comunque confermate tutte le norme generali, particolari e speciali di polizza in quanto non espressamente derogate)

Sezione «A»- Incendio e Danni ai beni

A) Rischio locativo

In quanto l'Assicurato ne risulti responsabile a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., l'Impresa risponde, a norma di contratto, dei danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dalla Sezione «A» ai locali tenuti in locazione; ferma restando l'applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione ex art. 1907 del Cod. Civ., qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore di oltre un quinto al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza.

B) Ricorso terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, salvo i veicoli del dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e sca-

rico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- all'ambiente e di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ..

C) Spese per la ricostruzione dell'archivio

Senza l'applicazione del disposto dell'art.15 e purché conseguenti ad uno degli eventi previsti dalla Sezione «A» o Sezione «B» (secondo la scelta dell'Assicurato come indicato in polizza), l'Impresa risarcisce il solo costo materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione dell'archivio, documenti, registri, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose danneggiate o distrutte saranno state riparate o ricostruite e comunque limitatamente alle spese sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

D) Spese per la ricerca e la riparazione del guasto

Salvo espressa eliminazione della garanzia di cui all'art. 16 punto 2) «fuoriuscita di acqua condotta» l'Impresa indennizza, purché conseguenti ad eventi risarcibili a termini di detto punto, le spese tecnicamente necessarie per la ricerca e la riparazione del danno delle opere murarie, riparazione e sostituzione della parte dell'impianto danneggiato.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni agli impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti a pavimento o soffitto.

Le parti hanno facoltà in qualsiasi momento, di recedere da questa garanzia mediante preavviso di giorni trenta: in caso di recesso da parte dell'Impresa questa provvederà al rimborso del rateo di premio per il periodo pagato e non goduto relativo alla presente garanzia, escluse le imposte.

E) Mobilio domestico

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti conseguenti ad uno degli eventi previsti dalla Sezione «A», riportati dal mobilio domestico dell'abitazione dell'Assicurato, purché annessa ai locali ove si svolge l'attività.

Per il mobilio domestico s'intende il complesso mobiliare, compreso quello d'antiquariato, per l'arredamento dei locali d'abitazione, compresi i quadri ed oggetti d'arte, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, apparecchi radiotelevisivi, elettrodomestici, personal-computer, armi per sport e difesa personale, strumenti musicali di valore comune e quant'altro inerente all'abitazione esclusi i valori. I gioielli, l'argenteria ed i preziosi in genere si intendono assicurati fino a concorrenza di 2/10 della somma assicurata per il mobilio domestico.

Gli oggetti di arredamento comune, provviste alimentari e combustibili - il tutto posto in soffitta o in cantina o altri ripostigli, anche se non aventi comunicazione diretta con i locali di abitazione - s'intendono assicurati sino alla concorrenza massima del 2% della somma assicurata per il mobilio domestico. La garanzia s'intende prestata in base al «costo di rimpiazzo»; l'ammontare del danno si determina secondo il disposto dell'art. 14 delle «Norme», fatta eccezione per oggetti e mobili di antiquariato, capi di vestiario, biancheria personale, provviste in genere, oggetti fuori uso od inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base al valore effettivo al momento del sinistro tenuto conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante

F) Fenomeno elettrico

In deroga a quanto previsto dalle «Norme», l'Impresa risarcisce i danni che si manifestassero negli apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti ad usura, logorio, deterioramento, dovuti a mancata o difettosa manutenzione e/o verificatisi durante prove, collaudi ed esperimenti in genere, i danni ad interruttori, lampade, tubi elettronici, «tubi speciali» intendendosi per tali: tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.

La garanzia si intende prestata senza l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ.

Qualora operante la garanzia aggiuntiva «Elettronica» dalla presente garanzia si intendono escluse le prestazioni ivi previste.

G) Elettronica

L'Impresa indennizza sino alla concorrenza del capitale assicurato alla rispettiva partita i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche dai seguenti fatti accidentali:

- imperizia - negligenza - errata manipolazione corto circuito - variazione di corrente - sovratensione - arcovoltato - deficienza di isolamento - effetti di elettricità statica - mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature automatiche di comando, di controllo, di condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o segnalazione - implosione, fumo, bruciature - sabotaggio dei dipendenti - colaggio o fuoriuscita di liquidi in genere.

Non sono compresi i danni:

- previsti dalle Sezioni «A» e «B»
- attribuibili a corrosione ed usura in genere;
- dei quali debba rispondere, per legge o per contratto il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- dovuti a inadeguata manutenzione;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - a) controlli di funzionalità;
 - b) manutenzione preventiva;
 - c) eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;
 - d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Resta convenuto che in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare per uno o più sinistri che si verifichino nel corso del medesimo anno assicurativo una somma maggiore del capitale assicurato.

Garanzia «supporti dati»

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base agli eventi previsti dalla presente garanzia Elettronica, ferme restando le relative esclusioni.

Per «supporti di dati» s'intende il materiale intercambiabile o meno (hard disk) da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per «dati» s'intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su memorie operative

delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno l'Impresa indennizza - fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e/o per anno assicurativo pari al 50% della somma assicurata per la garanzia Elettronica - i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti o danneggiati, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

Garanzia «maggiori costi»

L'Impresa indennizza altresì i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto da eventi garantiti dalla presente garanzia elettronica, ferme restando le relative esclusioni.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazione di servizi da terzi.

L'Impresa non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- b) danni ai supporti di dati.

In caso di danno l'Impresa indennizza fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e/o anno assicurativo pari al 50% della somma assicurata per la garanzia Elettronica con un limite massimo di indennizzo giornaliero pari all'importo indicato in polizza.

Le garanzie di cui al presente punto G) sono prestate senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Cod. Civ.

Determinazione dei danni

(per le garanzie «Fenomeno elettrico» ed «Elettronica»)

La determinazione dei danni è eseguita secondo le norme che seguono:

- a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
 - 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub

a) 1), dedotto l'importo stimato sub a) 2);

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore dell'impianto o apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub b) 1), dedotto l'importo stimato sub b) 2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad a) 1), egua-

gliano o superano il valore che l'apparecchio o l'impianto aveva al momento del sinistro stimato come sub b) 1).

Sono esclusi dall'indennità i costi per eventuali riparazioni provvisorie, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità con mezzi diversi dal normale, i costi di eventuali revisioni o modifiche dell'apparecchio o impianto e comunque i costi di trasporto e ogni imposta o tassa determinatasi fuori dal territorio dello Stato Italiano.

